

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

**Osservatorio Legislativo Interregionale
Roma 18 e 19 febbraio 2009**

**SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

A cura di: Aurelia Jannelli

Sentenza: n. 307 del 20/11/2009

Materia: TUTELA DELLA CONCORRENZA

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, II comma, lettere e) e p) Cost.

Ricorrente/i: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: L.R. Lombardia n. 26 del 12/12/2003

Esito:

- illegittimità costituzionale art. 49, comma 1, legge Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale art. 49, comma 4, legge Regione Lombardia n. 26 del 2003, sollevate in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) e p) Cost., in relazione all'articolo 148, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Annotazioni:

La sentenza C.C. 307/09 nella sua apparente residualità, in quanto si pronuncia su una disposizione di una legge regionale della Regione Lombardia (art.49, comma 4 della l.r. 26/03, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. p) della l.r. 18/06) successivamente modificata dalla legislazione successiva (art.6 l.r. 1/09), conserva un suo interesse sia per le argomentazioni con cui la Corte ritiene ancora sussistente un interesse a decidere la questione sottoposta al suo giudizio, sia per i contenuti della decisione assunta.

A giudizio del governo l'art. 49, comma 1, della l.r. 26 /2003, nel testo novellato dall'art. 4, comma 1, lettera p), della l.r. 18/2006, nell'introdurre all'interno del servizio idrico integrato un obbligo di separazione tra l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi entrerebbe in contrasto con gli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed agli artt. 143, 147, 148, 150, 151, 153 e 176 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in quanto violerebbe il principio dell'unità della gestione delle reti e del servizio previsto dalla disciplina dettata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in ordine alla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali.

La disposizione regionale, come anticipato in premessa, è stata successivamente modificata, ma la Corte ritiene ancora sussistente un interesse ad arrivare ad una decisione nel merito in quanto:

stante la vigenza delle disposizioni impugnate per circa due anni prima della loro abrogazione e sostituzione a carattere non retroattivo e non constando che esse non

abbiano avuto nelle more concreta applicazione, deve ritenersi il perdurante interesse del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri all'impugnazione proposta, limitatamente al periodo di vigenza delle disposizioni stesse.

Il percorso argomentavo seguito dalla Corte per arrivare alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 49 comma 4 della l.r. 26/03, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. p) della l.r. 18/06 è il seguente:

- l'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel disciplinare la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevede che siano le discipline di settore a stabilire i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali può essere separata da quella di erogazione degli stessi. Pone, cioè, un generale divieto di separazione, salva la possibilità per le discipline di settore di prevederla;
- la disciplina statale di settore contenuta all'interno del dlgs. n. 152 del 2006 non prevede, né espressamente, né implicitamente la possibilità di separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio idrico;
- Stabilito che la disciplina statale di settore non consente la separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato, resta da chiarire che tale principio risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni (art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.). Infatti, le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l'evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali, la cui disciplina è stata affidata alla competenza esclusiva dello Stato dal novellato art. 117.
- Ciò non toglie, ovviamente, che la competenza in materia di servizi pubblici locali resti una competenza regionale, la quale, risulta in un certo senso limitata dalla competenza statale suddetta, ma può continuare ad essere esercitata negli altri settori, nonché in quello dei servizi fondamentali, purché non sia in contrasto con quanto stabilito dalle leggi statali.

Esiste dunque la possibilità per la Corte di estrarre dalla legislazione esclusiva dello Stato dei principi al cui rispetto il legislatore deve attenersi in aree al cui interno al legislatore regionale viene riconosciuta una potestà legislativa non qualificata, perché non sovrapponibile agli schemi di riparto della potestà legislativa di cui all'art.117 Cost..

Altrettanto interessanti risultano le argomentazioni sviluppate dalla Corte, nel ritenere infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge della Regione Lombardia n. 18 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) e p).

Siamo in materia di tutela della concorrenza il governo ritiene che lo stabilire da parte dell'art.49, comma 4, della l.r. 26/03, che l'affidamento del servizio di erogazione possa avvenire solo con la modalità della gara pubblica, prevista dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, escludendo, pertanto, che possa avvenire anche secondo le modalità della società a capitale misto pubblico-privato ovvero della società a capitale interamente pubblico, previste dalle lettere b) e c) del medesimo comma 5, violerebbe la disciplina dettata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza legislativa in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione).

Quasi in maniera speculare rispetto alla decisione precedente che ha consentito l'utilizzo di un principio ricavato dalla legislazione esclusiva per limitare l'esercizio della potestà legislativa regionale, la Corte ritiene legittimo un intervento del legislatore regionale in un ambito astrattamente precluso quale la tutela della concorrenza per introdurre una disciplina più rigorosa.

Le norme statali, tanto quelle vigenti all'epoca dei fatti, quanto le attuali, sono, come si nota, meno rigorose di quelle poste dalla Regione. Occorre allora stabilire se le Regioni, in tema di tutela della concorrenza, possono dettare norme che tutelano più intensamente la concorrenza, rispetto a quelle poste dallo Stato.

Al riguardo, deve considerarsi che la Costituzione pone il principio, insieme oggettivo e finalistico, della tutela della concorrenza, e si deve, pertanto, ritenere che le norme impugnate, in quanto più rigorose delle norme interposte statali, ed in quanto emanate nell'esercizio di una competenza residuale propria delle Regioni, quella relativa ai "servizi pubblici locali", non possono essere ritenute in contrasto con la Costituzione.

La tutela della concorrenza, in quanto risolta in una finalità da perseguire, tollera un potenziamento dei suoi contenuti da parte del legislatore regionale: la rigidità degli schemi di riparto della potestà legislativa di cui all'art.117 Cost manifesta sempre di più i suoi limiti.

Sentenza: n. 311 del 26/11/2009

Materia: ORDINAMENTO COMUNITARIO

Giudizio: in via incidentale

Limiti violati: art. 117, I comma Cost.

Ricorrente/i: Corte di Cassazione e Corte d'Appello - Ancona

Oggetto: L. n. 266 del 23/12/2005

Esito:

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale art. 1, comma 218, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost;

Annotazioni:

In via incidentale sulla base di due ordinanze di rimessione, provenienti rispettivamente dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Appello di Ancona, la Corte viene investita della questione di legittimità costituzionale di una disposizione di natura interpretativa, ovvero dell'art. 1, comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) per violazione del primo comma dell'articolo 117 Cost e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

La disposizione censurata interpreta l'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), che, nel disciplinare il trasferimento di dipendenti di enti locali nei ruoli statali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del settore scuola, ne prevedeva l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti..

La norma aveva stabilito - questo è il punto controverso - che a detto personale è riconosciuta «**ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza**». Successivamente, un accordo tra l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le organizzazioni sindacali, recepito da uno dei decreti ministeriali di attuazione della legge n. 124 del 1999 (decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della funzione pubblica del 5 aprile 2001), **ai fini del primo inquadramento, aveva considerato il principio del maturato economico in luogo di quello della complessiva anzianità conseguita**. Sul tema si era aperto un diffuso contenzioso e la stessa Corte di cassazione aveva in più occasioni negato che il diritto al riconoscimento dell'anzianità «ai fini giuridici ed economici» attribuito dalla legge n. 124 del 1999 potesse essere ridotto a quello del maturato economico da una disciplina di rango inferiore.

L'art.1 della legge 266/05 sottoposta al giudizio della Corte recita che: "il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

(ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, **sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge".**

L'art. 1 della legge 266/05 recepisce quindi una interpretazione di una disposizione (il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124) definita all'interno di un accordo sindacale e successivamente trasfusa in una fonte di grado inferiore (decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della funzione pubblica del 5 aprile 2001).

Per sintetizzare abbiamo una disposizione che prevede **un riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza ai fini giuridici e economici** per l'inquadramento del personale che transita nei ruoli di un nuovo ente pubblico, e una successiva disposizione interpretativa, oggetto d'impugnazione, che, nell'accogliere l'interpretazione definita all'interno di un accordo sindacale e successivamente inserita in un decreto ministeriale, riconduce **il riconoscimento di tale anzianità a fini giuridici ed economici al maturato economico.**

La Corte nel giudicare infondata la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo giudizio osserva che:

- conformemente a quanto previsto all'interno delle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si traduce in una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto l'espressione "obblighi internazionali", si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost.;
- l'inquadramento stipendiale nei ruoli del nuovo ente in ragione sulla base del solo maturato economico, costituisce una delle possibili e plausibili varianti di lettura della disposizione oggetto d'interpretazione dalla disposizione impugnata, ovvero dall'art.1, comma 218 della legge 266/05;
- deve escludersi l'esistenza di un principio secondo cui la necessaria incidenza delle norme retroattive sui procedimenti in corso si porrebbe automaticamente in contrasto con la Convenzione europea, come peraltro riconosciuto da una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 gennaio 2008 n. 677).. La disposizione impugnata in esame non solo non determina una reformatio in malam partem di una situazione patrimoniale in precedenza acquisita, dal momento che i livelli retributivi già raggiunti vengono oggettivamente salvaguardati, ma si dimostra coerente con l'esigenza di armonizzare situazioni lavorative tra loro differenziate all'origine, conformemente al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico.

Sentenza: n. 316 del 30/11/2009

Materia: TUTELA DELL'AMBIENTE

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, I comma e II comma, lettere l) e s)

Ricorrente/i: Regione Veneto

Oggetto: L.R. Regione Lazio n. 11 del 21/07/2008

Esito:

Illegittimità costituzionale:

- art. 18, comma 1, legge Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);
- art. 18, comma 2, legge Regione Veneto n. 4 del 2008.

Annotazioni:

La Corte costituzionale, nella sentenza 316/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dettate dalla Regione Veneto in materia di tutela degli habitat naturali, in contrasto con i criteri individuati dallo Stato con il d.m. 17 ottobre 2007

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nei confronti dell'art. 18, commi 1 e 2 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture)

In particolare l'art. 18, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008 dispone che «[i]n attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 92/43/CEE "Direttiva Habitat" e 79/409/CEE "Direttiva Uccelli" e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella Delib. G.R. 27 luglio 2006, n. 2371 pubblicata nel BUR n. 76 del 2006, e contenute nell'allegato E della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio-regionale" per le zone di protezione speciale».

Il successivo comma 2 del predetto articolo 18, prevede, invece, che «[l]a Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l'approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure

di salvaguardia e gli interventi sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", con riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione».

Per quanto attiene l'art. 18, comma 1, la censura riguardava l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ravvisando non conformi le misure di conservazione contenute nella deliberazione della Giunta regionale rispetto ai criteri individuati con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione – ZSC e a Zone di protezione speciale – ZPS), emanato in attuazione del comma 1226 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).

Il ricorrente censura l'art. 18, comma 2 in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., «nella parte in cui, pur citando il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", non fa nessun rimando al già citato d.m. 17 ottobre 2007, per la parte che riguarda le misure di salvaguardia».

Secondo il ricorrente, inoltre, entrambe le disposizioni regionali impugnate sarebbero in contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost., considerato che la disciplina statale da esse violata o ignorata costituirebbe recepimento della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Nella sentenza in rassegna la Corte costituzionale evidenzia che la Consulta si è già pronunciata sulla legittimità dell'art. 1, comma 1226, della citata legge n. 296/2006, affermando, nella sentenza n. 104 del 2008 (1), che la competenza in materia di ZPS e ZSC è esclusivamente statale e che il decreto ministeriale recante i criteri minimi uniformi è vincolante per le Regioni ordinarie.

Per quanto attiene all'art. 18, comma 1, la regione Veneto sostiene che l'inciso «le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella delibera della Giunta regionale 27 luglio 2006, n. 2371» andrebbe interpretato non nel senso che le Province e gli altri enti locali dovrebbero adottare piani di gestione conformi alle indicazioni della delibera della Giunta regionale (e, pertanto, difforni dal d.m. 17 ottobre 2007), ma nel senso che tali enti debbano adottare i piani di gestione solo laddove ciò sia previsto dalla suddetta delibera.

Pertanto, secondo la regione, il rinvio alla delibera regionale,atterrebbe all'an dell'adozione dei vari piani, ma non al loro contenuto, il quale dovrebbe invece essere conforme ai criteri minimi dettati dal d.m. 17 ottobre 2007, nonché a quelli che saranno dettati dalla Giunta regionale.

La Corte, invece, rileva che l'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2008 si riferisce alla delibera regionale "non solo per l'individuazione dei casi in cui la tutela di un sito protetto imponga alla Provincia l'adozione di un piano di gestione, ma anche per l'indicazione delle misure di conservazione ivi indicate". La disposizione impugnata prevede, infatti, espressamente non solo l'adozione dei piani da parte delle Province, ma anche che questi siano conformi alle misure di conservazione individuate nella predetta delibera regionale.

Constatato il suddetto contrasto tra il d.m. 17 ottobre 2007 e la delibera della Giunta regionale e considerato che la disciplina recata da detta delibera riduce la tutela ambientale delle aree ZPS (sia laddove non vieta l'esercizio venatorio nel mese di gennaio sia laddove vieta la realizzazione di nuovi impianti eolici non in tutte le ZPS, ma solo in casi specifici), il giudice delle leggi dichiara, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2008.

Per le stesse ragioni la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2008 in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti il richiamo delle sole linee guida ministeriali del 2002 ed il mancato richiamo del d.m. 17 ottobre 2007 quali vincoli per la Giunta regionale nell'emanare la delibera che definirà «le modalità e le procedure per la predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di cui al comma 1 e quelle per l'approvazione dei suddetti piani da parte della Regione, l'individuazione degli elaborati di cui il piano di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi sostitutivi», non possono ritenersi «un'innocua dimenticanza, superabile in via interpretativa, bensì costituiscono una chiara lesione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente».

Con tale omissione, infatti, la legge regionale, implicitamente, autorizza la Giunta a continuare a dare attuazione alla propria deliberazione regionale anche là dove questa fosse in contrasto con il sopravvenuto d.m. 17 ottobre 2007.

Sentenza: n. 319 del 30/11/2009

Materia: SICUREZZA PUBBLICA

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, I comma, lettere g) e h) e II comma

Ricorrente/i: Governo

Oggetto: L.R. Regione Lazio n. 11 del 21/07/2008

Esito:

- non fondata la questione di legittimità costituzionale artt. 1, 2 e 3 legge Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Annotazioni:

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Lazio 21 luglio 2008, n. 11 (Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua), sollevata dal governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) ed h), della Costituzione.

A giudizio del governo le disposizioni censurate, definendo le caratteristiche delle moto d'acqua, quale mezzo utilizzabile per il soccorso nautico, e delle barelle, quali strumenti prioritari di salvataggio, organizzerebbero e regolerebbero il pattugliamento ed il soccorso in mare e, in definitiva, mirerebbero a tutelare l'incolumità personale con violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia:

- di sicurezza pubblica (art.117, secondo comma lett.g);
- di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici per l'interferenza con attività di programmazione e coordinamento nel soccorso e nel salvataggio in mare di competenza del Corpo delle Capitanerie di porto ((art.117, secondo comma lett.g).

Nel respingere il ricorso presentato dal governo la Corte osserva invece che le disposizioni impugnate non si occupano di disciplinare le condizioni e le modalità di impiego dei particolari natanti in esame, né di inserirli in una, o in altra organizzazione di pattugliamento o di soccorso, né tantomeno di costituirne alcuna :

unico obiettivo della legge regionale è infatti quello di promuovere con incentivi finanziari «l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua», ferme restando tutte le altrui competenze.

Sentenza: n. 314 del 04/12/2009

Materia: AMBIENTE

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, I comma, lettere i) e s)

Ricorrente/i: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: L.R. Regione Campania n. 4 del 14/04/2008

Esito:

Illegittimità costituzionale:

- art. 1, comma 1, lettera e), legge Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”), nella parte in cui abroga la lettera p) dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
- art. 1, comma 1, lettera m), della medesima legge della Regione Campania n. 4 del 2008, nei sensi di cui in motivazione;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale art. 1, comma 1, lettera c), stessa legge Regione Campania n. 4 del 2008, sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Annotazioni:

Ambiente, governo del territorio e tutela della concorrenza sono i temi affrontati dalla Corte nella sent. 314/09 avente per oggetto la valutazione della legittimità costituzionali di alcune disposizioni della legge della Regione Campania 4/07 “Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” (art. 1, comma 1, lettere c), e) e m).

Gli oggetti delle singole disposizioni della l.r. 4/07 che il governo sottopone al giudizio della Consulta sono i seguenti:

- la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti (art. 1, comma 1, lett. c)
- la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani (art.1, comma 1, lett. e)
- i soggetti destinatari delle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti (art.1, comma 1, lett. m)

Esaminiamo brevemente le motivazione delle singole censure e l’esito della loro valutazione da parte della Consulta.

L’art.1 comma 1 lett.c) che attribuisce alle province la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti e non solo la esclusione delle aree inidonee a ospitare tale attività (facoltà quest’ultima espressamente prevista dal legislatore nazionale) si sottrae secondo la

Consulta a ogni censura di legittimità costituzionale in quanto, se e vero che la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla potestà legislativa statale in materia ambientale¹, la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio, nel rispetto dei criteri tecnici fondamentali stabiliti dagli organi statali (fissati in attuazione dell'art. 195 del d.lgs. n. 152 del 2006), che rappresentano soglie inderogabili di protezione ambientale, attiene al "governo del territorio", materia rispetto alla quale le Regioni vantano una potestà legislativa di natura concorrente.

Viene invece giudicato costituzionalmente illegittima la disposizione di cui all'art.1, comma 1, lett. e) della l.r. 4/07 che eliminava all'interno del piano regionale di gestione dei rifiuti le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani, operando così in contrasto con quanto disposto dall'art. 199, lettera m), del d.lgs. 152 /2006 (Norme in materia ambientale).

Osserva infatti la Corte che l'unità d'indirizzo che solo la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento può assicurare rappresenta un contenuto imprescindibile della normativa nazionale non derogabile dal legislatore regionale.(l'afferenza della disciplina dei rifiuti ai livelli di tutela ambientale esplica qui tutti i suoi effetti).

Incostituzionale risulta altresì, a giudizio della Corte, l' art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 4/07 che limita ai soggetti a totale o prevalente capitale pubblico la possibilità di conseguire l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in quanto la restrizione della partecipazione ad una gara ai soli soggetti a partecipazione pubblica (non rileva se totale o prevalente), configura una lesione dei principi della concorrenza².

Sentenza: n.318 del 04/12/2009

Materia: ORDINAMENTO CIVILE

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, II comma, lettere l) e e)

Ricorrente/i: Governo

Oggetto: L.R. Regione Liguria n. 16 del 06/06/2008

Esito:

- non fondata la questione di legittimità costituzionale articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, legge Regione Liguria 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Annotazioni:

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), sollevata dal governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

Secondo il governo l'art. 19, comma 2 della l.r.16/08, nello stabilire la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare» e nel disporre la trascrizione del relativo atto nei registri immobiliari avrebbe introdotto una nuova ipotesi di trascrizione non prevista dal legislatore nazionale, in violazione della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento civile di cui all'art.117, comma 2, lett.l).

Il medesimo effetto, ovvero l'introduzione di una nuova ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari sarebbe prodotto, secondo il ricorso governativo, dall'art. 73, comma 3 della l.r. 16/08: tale disposizione prevede infatti che la civica amministrazione possa disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune, mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari.

La Corte nel giudicare infondato il ricorso presentato dal governo osserva che:

- ai sensi dell'art. 2645 c.c. possono essere trascritti anche atti non espressamente contemplati dalla legge, purché producano gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito; l'atto da trascrivere viene identificato per relationem all'effetto che è destinato a produrre ;
- la giurisprudenza di legittimità, ha qualificato il vincolo gravante sulle aree a parcheggio come diritto reale d'uso, di natura pubblicistica, che la legge pone a favore dei condomini del fabbricato cui accede e limita il diritto di proprietà dell'area (Cassazione, sentenze n. 21003 e n. 730 del 2008, n. 22496 e n. 16172 del 2007, n. 5755 del 2004).
- tale vincolo di destinazione, così qualificato, è senz'altro assimilabile, quanto agli effetti che ne derivano, al «diritto di uso sopra beni immobili», il cui atto costitutivo o

modificativo è soggetto a trascrizione, in quanto rientrante nel catalogo degli atti contemplati dall'art. 2643 cod. civ. Pertanto, anche l'atto di asservimento che costituisce quel vincolo va trascritto, ai sensi dell'art. 2645 cod. civ..

Le disposizioni della legge regionale impugnata non avrebbero quindi introdotto nuove ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari, in quanto l'assolvimento di tali oneri sarebbe già configurabile applicando le disposizioni del codice civile.

La Corte ritiene altrettanto infondata la prospettata violazione della competenza esclusiva dello Stato sul proprio sistema tributario, ex art. 117, secondo comma, lettere e) Cost. in quanto la circostanza che alla trascrizione dell'atto consegua l'obbligo di pagare l'imposta ipotecaria non configura alcuna nuova fattispecie imponibile, ma costituisce soltanto un effetto legale della normativa tributaria vigente.

Sentenza: n. 322 del 04/12/2009

Materia: DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI

Giudizio: in via principale

Limiti violati: artt. 114, 117, IV e VI comma, 118, I e IV comma

Ricorrente/i: Regione Emilia Romagna

Oggetto: D.L. n. 112 del 25/06/2008

Esito:

- non fondata la questione di legittimità costituzionale art. 30, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promossa, in riferimento agli artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118, primo e quarto comma Cost., ed al principio di legalità sostanziale, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

Annotazioni:

La Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il 20 ottobre 2008, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1, 2, 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento agli artt. 114, 117, quarto e sesto comma, e 118 primo e quarto comma della Costituzione, nonché al principio di legalità.

La Regione Emilia Romagna sosteneva che l'art. 30, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, - disponendo che «per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività»; ed altresì, che «le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione», restando «salvo il rispetto della disciplina comunitaria», - farebbe riferimento alle imprese certificate in generale, quindi «alle materie del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e alle altre di interesse economico, tutte di competenza regionale».

Tale assunto sarebbe desumibile dal comma 2 del medesimo articolo, nella parte in cui richiama «i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», i quali «incidono normalmente nelle materie regionali». Questa norma stabilisce che la precedente disposizione «è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione», e precisa che «resta ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela».

Il comma 3 del citato art. 30 prevede, infine, che «con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima».

Spetterebbe – ad avviso della Regione Emilia Romagna – “alle Regioni identificare i casi ed i motivi per i quali l'autorità pubblica deve intervenire, allo scopo di valutare legittimità ed appropriatezza dello svolgimento da parte degli enti certificatori delle funzioni ad essi attribuite”.

Inoltre, “La norma impugnata riguarderebbe l'attività delle imprese, quindi una materia di competenza regionale, con conseguente violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., dovendo ritenersi illegittima la previsione della fissazione della disciplina mediante un regolamento statale, non essendo evocabile la competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

La previsione di una disciplina regolamentare sarebbe, infine, illegittima anche in quanto risulterebbe violato il principio di legalità sostanziale. L'art. 30, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, realizzerebbe, infatti, «una totale delegificazione, senza stabilire regola alcuna della materia, e senza individuare neppure l'ambito nel quale il regolamento dovrebbe intervenire, né quali norme legislative in quali settori dovrebbero essere abrogate a seguito dell'emanazione del regolamento», addirittura riservando a quest'ultimo l'identificazione degli «ambiti in cui il vago principio di cui al comma 1 si applica».

Pur tuttavia, la norma impugnata risulterebbe comunque illegittima sulla base della previsione del mero parere della Conferenza Stato-Regioni, anziché dell'intesa.

Si costituiva in giudizio il Presidente del Consiglio, la difesa erariale sostenendo la funzione di tutela dell'ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, da parte della norma impugnata.

La Corte si pronuncia in diritto nel senso della non fondatezza della questione di cui è stata investita, sostenendo che la materia dei “livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio dello Stato” appartenga alla competenza esclusiva dello Stato, “apparendo corretta la autoqualificazione contenuta nella disciplina de quo, sebbene priva di efficacia vincolante” (sentt. Corte Costituzionale n. 1 del 2008 e n. 430 del 2007).

“La riconduzione della disciplina in esame all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., comporta l'infondatezza della questione, sotto tutti i profili, e, vertendosi nell'ambito di una materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del sesto comma di detta norma, ad esso spetta anche la potestà normativa secondaria, con la naturale conseguenza della attribuzione del potere regolamentare”.

La Corte ravvisa la ratio della disposizione impugnata, nella garanzia, per le imprese, di fruire di identico trattamento su tutto il territorio nazionale, ad uno stesso livello, per la possibilità di ottenere certificazioni di qualità da parte di appositi enti certificatori, nonché, dei fruitori dei servizi o dei prodotti, ad una corretta verifica di conformità ai requisiti ottimali di qualità fissati da norme tecniche interne, europee ed internazionali di settore, effettuata da organismi terzi ed indipendenti.

Ordinanza: n. 342 del 16/12/2009

Materia: ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, IV e VI comma

Ricorrente/i: Regione Liguria

Oggetto: D.L. 112 del 25/06/2008

Esito:

- manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale art. 26, comma 1, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossa, in riferimento all'art. 117, quarto e sesto comma Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Annotazioni:

In data 16 dicembre 2009 la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, tra queste, dell'art. 26, comma 1, promossa dalla Regione Liguria, in riferimento all'art. 117, quarto e sesto comma, della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione.

La Regione ricorrente, pur reputando che detto art. 26, comma 1, si applichi soltanto agli "enti pubblici nazionali", sui quali lo Stato ha potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. g), della Costituzione, proponeva tuttavia impugnazione, a titolo cautelativo, per l'ipotesi che esso potesse essere inteso "nel senso di comportare la soppressione anche degli enti pubblici regionali e locali", in violazione, con ciò, dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, che implicitamente affida alla potestà regionale piena l'organizzazione amministrativa della Regione e (per quanto non rientri nella loro autonomia) degli enti locali e la disciplina degli enti pararegionali; dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che tutela l'autonomia normativa e amministrativa degli enti locali; del principio di leale collaborazione, data l'assenza di partecipazione delle Regioni ai procedimenti decisionali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio, chiedeva che la questione venisse dichiarata infondata, sull'assunto che la disposizione impugnata "trova applicazione soltanto nei confronti degli enti pubblici statali non economici" (come, del resto, chiarito anche nella circolare n. 9 del 20 ottobre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa), ben inquadrandosi nel sistema delle competenze legislative esclusive riconosciute allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

La Regione Liguria, nel dichiarare, da ultimo, di prendere atto della posizione dell'Avvocatura, adesiva "all'interpretazione "adeguatrice" dell'art. 26, co. 1, prospettata dalla stessa Regione", tuttavia insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La Corte Costituzionale, considerando "che l'assenza di contrasto sull'opzione interpretativa indicata a fondamento del ricorso proposto a titolo cautelativo, nel configurare come meramente astratta la questione di legittimità costituzionale di una disposizione solo eventualmente lesiva di competenze, rende l'impugnazione priva di consistenza ed evidenzia il difetto di interesse a coltivarla," e "che, peraltro, sulla base delle vicende processuali intercorse, la richiesta di una pronuncia caducatoria appare improponibilmente diretta a ottenere, piuttosto, una formale statuizione di inapplicabilità della disposizione impugnata alla sfera di competenza della ricorrente, quasi a ratifica dell'interpretazione risultata condivisa tra le parti," ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione.

Sentenza: n. 339 del 30/12/2009

Materia: LEALE COLLABORAZIONE

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, III comma

Ricorrente/i: Regione Piemonte ed Emilia Romagna

Oggetto: D.L. n. 112 del 25/06/2008

Esito:

- riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso di cui al reg. ric. n. 69 del 2008;

Illegittimità costituzionale:

- art. 8, comma 3, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare;
- art. 10 decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni;

Non fondate:

- le questioni di legittimità costituzionale art. 7 decreto-legge n. 112 del 2008, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
- la questione di legittimità costituzionale art. 8, comma 3, decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell'intesa con la Regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi.

Annotazioni:

La Consulta viene investita, a seguito dei ricorsi presentati dal Piemonte e dall'Emilia Romana, del giudizio di legittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nel Capo III (Energia) del Titolo II (Sviluppo economico, semplificazione e competitività) del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

La pronuncia acquisisce un particolare interesse in quanto il concorso di una pluralità di materie sulle fattispecie sottoposte al giudizio della Corte induce quest'ultima a prendere posizione sul rapporto tra la possibilità di pervenire a un giudizio di prevalenza su tali materie e il principio di leale collaborazione.

La Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla regione Piemonte in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dell'art. 7 del d.l. 112/08 nella parte in cui essa non prevede che la predeterminazione della «strategia energetica nazionale» sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali», in quanto titolari della potestà legislativa concorrente.

Tale disposizioni infatti, osserva la Corte, si limita a determinare finalisticamente, e nell'esercizio della competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia, «obiettivi» strategici in campo energetico.

La Corte dichiara invece l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, del d.l. 112/08¹ nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare.

Tale decreto disciplinando le modalità con cui debbono svolgersi le «procedure competitive» per l'assegnazione della concessione interseca unitamente alla materia concorrente dell'energia, l'area riservata alla competenza esclusiva dello Stato avente ad oggetto la tutela della concorrenza.

La Consulta, richiamando una sua precedente pronuncia (sentenza n. 1 del 2008), dichiara pertanto la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate. Anche in questo caso «va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell'adozione del decreto in questione».

Analoghe considerazioni conducono la Corte alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 10 del d.l. 112/08, che aggiunge il comma c-ter all'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, disposizione che determina i criteri prioritari di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

L'impossibilità di formulare un giudizio di prevalenza tra le materie alle quali tale disposizioni è riconducibile, alcune appartenenti alla legislazione esclusiva dello Stato, come la tutela della concorrenza, altre invece, come l'energia e il governo del territorio, espressione di potestà legislativa concorrente, implica il ricorso a strumenti di leale collaborazione, che «possono assumere, rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell'intervento finanziario statale sulle competenze regionali» (sentenza n. 168 del 2008).

Nel caso di specie, la Corte ritiene sufficiente garanzia dell'autonomia regionale l'assunzione del parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico predispone ai sensi della disposizione impugnata.

Sentenza: n.340 del 30/12/2009

Materia: GOVERNO DEL TERRITORIO

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, III e IV comma, 118 Cost.

Ricorrente/i: Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Valle d'Aosta, Calabria, Prov. Aut. Trento

Oggetto: D.L. 112 del 25/06/2008

Esito:

- illegittimità costituzionale art. 58, comma 2, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), esclusa la proposizione iniziale: «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»;

inammissibili:

- la questione di legittimità costituzionale art. 58, commi 1 e da 3 a 9, decreto-legge n. 112 del 2008, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
- la questione di legittimità costituzionale art. 58, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, sollevata dalla Regione Piemonte, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale art. 58, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Annotazioni:

Così come nella sent. C.C. 339/09 l'impossibilità di pervenire ad un giudizio di prevalenza delle materie induce la Corte ad applicare il principio di leale collaborazione, nella successiva sentenza 340/09 la possibilità di applicazione del principio di prevalenza ha come esito il riconoscimento della sussistenza di uno spazio normativo di natura concorrente la cui violazione determina la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (esclusa la proposizione iniziale: «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica»).

La Corte nuovamente investita, a seguito di diversi ricorsi regionali, del giudizio di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l. 112/08 ha modo di affermare la legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 58 di tale decreto, in quanto l'attribuzione all'organo di governo di regioni e enti locali dell'individuazione dei singoli beni immobili

ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione non è idonea a vincolare l'autonomia organizzativa degli enti, perché si tratta di un'espressione generica e dunque priva dei caratteri propri di una norma di dettaglio.

Ad esiti diversi perviene invece il giudizio della Corte sul comma 2 dell'art.58 del d.l. 112/08 nella parte in cui dispone che:

“la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente”.

La Corte, pur riconoscendo in tali disposizioni profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzate alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, ritiene che nella loro qualificazione assuma carattere prevalente la materia del governo del territorio a fronte dell'effetto di variante allo strumento urbanistico generale, attribuito alla delibera che approva il piano di alienazione e valorizzazione.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 117, Cost., lo Stato in materia di governo del territorio ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.

Ne deriva pertanto l'illegittimità costituzionali di tali disposizioni, in quanto stabilendo l'effetto di variante sopra indicato ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l'eccezione dei casi previsti nell'ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introducono una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d'intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale (sentenza n. 401 del 2007).

Sentenza: n. 341 del 30/12/2009

Materia: FINANZA PUBBLICA

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, 119 Cost.

Ricorrente/i: Regione Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Valle d'Aosta, Calabria, Prov. Aut. Trento

Oggetto: D.L. 112 del 25/06/2008

Esito:

- riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Valle d'Aosta e Calabria, nonché dalla Provincia autonoma di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;

Illegittimità costituzionale:

- art. 61, comma 17, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta;
- art. 61, comma 14, decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 8, decreto-legge n. 112 del 2008, proposte dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe;

Non fondate:

- la questione di legittimità costituzionale art. 18, comma 4-sexies, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), proposta, in relazione all'art. 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
- le questioni di legittimità costituzionale art. 18, comma 4-sexies, decreto-legge n. 185 del 2008, proposte, in relazione all'art. 117 Cost., dalle Regioni Toscana e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe;
- la questione di legittimità costituzionale art. 18, comma 4-sexies, decreto-legge n. 185 del 2008, proposta, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
- le questioni di legittimità costituzionale art. 61, comma 9, decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione all'art. 119 Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

- le questioni di legittimità costituzionale art. 61, commi 14 e 16, decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
- la questione di legittimità costituzionale art. 61, comma 20, lettera b), decreto-legge n. 112 del 2008, proposta, in relazione all'art. 119 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
- la questione di legittimità costituzionale art. 61, comma 21, decreto-legge n. 112 del 2008, proposta, in relazione all'art. 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
- le questioni di legittimità costituzionale art. 61, commi 14, 19, 20, lettera b), e 21, decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
- le questioni di legittimità costituzionale art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21, decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

Inammissibili:

- le questioni di legittimità costituzionale art. 18, comma 4-sexies, decreto-legge n. 185 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 3, 97 e 118 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
- le questioni di legittimità costituzionale art. 61, comma 9, decreto-legge n. 112 del 2008, proposte, in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;
- la questione di legittimità costituzionale art. 61, comma 15, primo periodo, decreto-legge n. 112 del 2008, proposta dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., agli artt. 8, comma 1, numero 1), 9, comma 1, numero 10), 16 e da 69 a 86 (Titolo VI) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

Annotazioni:

All'interno della sentenza n.341 del 2009 la Corte viene nuovamente chiamata a valutare la legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.l.112/08 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a seguito dei ricorsi presentati da ben sette Regioni.

La Consulta, nell'affrontare le singole questioni sottoposte al suo giudizio, inizia col dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell'art. 61 del d.l. 112/08¹ proposta dalla Regione Veneto in relazione all'art. 119 Cost.

Tale Regione ha prospettato questa censura a titolo cautelativo, per l'ipotesi in cui la disposizione dovesse ritenersi applicabile anche agli incentivi corrisposti dalle Regioni ai

propri dipendenti, lamentando, in tal caso, che le risorse regionali alle quali fa riferimento la norma impugnata confluiscono nel bilancio statale.

La Corte, nel ribadire la legittimità della disposizione impugnata, osserva che il comma 7-bis dell'art. 61, conformemente a quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 61 del medesimo decreto, non è applicabile agli enti territoriali nella parte in cui impone l'obbligo di versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato le riduzioni di spesa derivanti da tale misura (cioè l'1,5 per cento).

Pertanto, non risultando applicabile alle Regioni l'obbligo di versare allo Stato le somme non più dovute ai dipendenti regionali, non si produce l'effetto lesivo dell'autonomia finanziaria regionale paventato dalle ricorrenti, consistente nella acquisizione al bilancio dello Stato di risorse regionali dirette a compensare attività svolte da dipendenti regionali.

Altrettanto infondate risultano le questioni di legittimità costituzionale del comma 7-bis dell'art. 61, proposte dalle Regioni Toscana e Veneto in relazione all'art. 117 Cost..

La Consulta osserva infatti che i trattamenti economici incentivanti oggetto della disciplina censurata si riferiscono, allo svolgimento di attività disciplinate dal codice dei contratti pubblici, alcune delle quali (in particolare, direzione dei lavori e collaudo) sono state ricondotte da questa Corte alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale e, quindi, alla materia «ordinamento civile» (sentenza n. 401 del 2007, in particolare nn. 6.8. e 23.2. del Considerato in diritto).

Parimenti infondate vengono ritenute le questioni di legittimità costituzionale del comma 9 dell'art. 61 del d.l. 112/08², proposte dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto con riferimento all'art. 119 Cost.

Anche in questo caso come in quello relativo al comma 7-bis dell'art. 61, osserva la Corte, deve escludersi che la norma impugnata abbia effetto lesivo dell'autonomia finanziaria regionale in quanto il comma 17 dell'art. 61 stabilisce che l'obbligo di versare al bilancio dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dalle disposizioni del medesimo articolo, fra le quali è da comprendersi anche quella di cui al censurato comma 9, non si applica agli enti territoriali.

La Consulta dichiara invece l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 17, del d.l. 112/08³ nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte ricorda l'esistenza di un peculiare regime giuridico di tale Università, la cui intera disciplina è connotata da forme di intesa e collaborazione fra Stato e Regione Valle d'Aosta, con particolare riguardo al finanziamento dell'ateneo.

La disposizione censurata dispone infatti unilateralmente, e senza alcuna forma di coinvolgimento della Regione Valle d'Aosta, l'acquisizione al bilancio statale di somme provenienti dall'applicazione di misure di contenimento che si riferiscono a voci di spesa che sono finanziate anche con risorse poste a carico del bilancio regionale. In tal modo, la norma impugnata, da un lato, viola il principio di leale collaborazione, e, dall'altro lato, lede la potestà legislativa in materia di finanziamento dell'ateneo che è attribuita alla Regione Valle d'Aosta da un decreto di attuazione dello statuto, cui la costante giurisprudenza di questa Corte riconosce forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze nn. 159 e 132 del 2009, n. 341 del 2001, n. 212 del 1994 e n. 20 del 1956).

Nel confermare la legittimità costituzionale delle pluralità di disposizioni che nel d.l. 112/08 (commi 14, 16, 19, 20, lettera b), e 21 dell'art. 61⁴) individuano la disciplina

sostanziale e le risorse a cui attingere per far fronte ad un eventuale abolizione del ticket in maniera sanitaria, la Corte osserva che:

- Le censure proposte in relazione agli artt. 117 e 119 Cost. possono essere affrontate congiuntamente. L'intera disciplina impugnata, infatti, in quanto complessivamente rivolta a permettere l'abolizione del ticket, individuando le relative modalità di copertura, ha palesemente una finalità di coordinamento finanziario, in un settore rilevante della spesa pubblica come quello sanitario. Di conseguenza, per valutarne la legittimità, tanto in relazione all'art. 117 Cost., quanto con riferimento all'art. 119 Cost., risulta decisivo verificare se tale disciplina si mantenga sul piano delle norme di principio e della indicazione di complessivi obiettivi di riequilibrio finanziario, lasciando alle Regioni sufficienti margini di autonomia circa i mezzi necessari per la realizzazione degli obiettivi stessi;
- le disposizioni censurate lasciano alle Regioni sufficienti margini di scelta, in quanto le Regioni non sono tenute ad abolire il ticket. Esse possono decidere di continuare ad applicarlo integralmente oppure di ridurlo;
- anche qualora le Regioni, scegliendo di abolire il ticket, siano tenute ad applicare in modo completo le disposizioni censurate, tuttavia queste ultime, almeno in alcuni casi, prevedono comunque margini di flessibilità e di autonomia;
- le disposizioni impugnate non si pongono in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. in quanto non prevedono «in modo esaustivo e puntuale strumenti o modalità per il perseguimento» di obiettivi di riequilibrio finanziario (sentenza n. 284 del 2009), ma lasciano alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di «strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenza n. 237 del 2009).
- La Corte dichiara invece l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 14, del d.l. 112/2008, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto:
 - dal momento che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale, né quindi contribuisce a cofinanziare una eventuale abolizione o riduzione del ticket in favore degli utenti dello stesso, esso neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento;
 - tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano.

Sentenza: n. 1 del 11/01/2010

Materia: TUTELA DELL'AMBIENTE

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, I comma e II comma, lettera s)

Ricorrente/i: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: L.R. Regione Campania n. 8 del 29/07/2008

Esito:

- illegittimità costituzionale art. 44, comma 8, legge Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente);
- cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale artt. 33, comma 10, e 45 predetta legge Regione Campania n. 8 del 2008.

Annotazioni:

La Corte Costituzionale, in data 11 gennaio 2010, si è pronunciata con sentenza (n. 4/2010) in merito al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 10, 44, comma 8, e 45 della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (recante: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), in relazione all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-13 ottobre 2008.

L'art. 33, comma 10, stabilisce: "Non sono assoggettate a valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza i rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge".

Il Presidente del Consiglio lamentava la violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la sottrazione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale di intere categorie di progetti di opere nuove connesse ai rinnovi delle concessioni in corso da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della legge predetta," determinerebbe una evidente elusione delle norme di derivazione comunitaria contenute nel d.lgs. n. 152/2006, ponendosi anche in contrasto con l'indirizzo interpretativo seguito dalla Corte di giustizia delle comunità europee" ed "impedirebbe la verifica della permanenza della compatibilità con i mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti, anche in ipotesi di rinnovo della concessione correlata ad opere a suo tempo già sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale";

L'art. 44, comma 8, impugnato prevede: "Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto n. 1443/1927, sono prorogate per cinquanta anni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative subconcessioni per venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non siano incorsi in motivi di decadenza. Alla scadenza suddetta è applicata la presente legge".

La parte ricorrente deduceva il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., giacché risulterebbe leso il principio posto dall'art. 96, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 che, nel sostituire il primo comma dell'art. 21 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo

unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ha stabilito: “Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica per le quali resta ferma la disciplina di cui all’articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”.

L’art. 45 dispone: “Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i concessionari che hanno effettuato una nuova captazione di acque già oggetto di concessione in data anteriore al 31 dicembre 2005, senza la preventiva autorizzazione, presentano apposita istanza di sanatoria con le modalità previste nel regolamento di attuazione. Essi sono altresì tenuti al pagamento della sanzione di euro 15.000,00 previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate”.

Tale norma integrerebbe la violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto porrebbe una disciplina difforme da quella contenuta nell’art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, che limitava la possibilità di sanatoria per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto a patto che la relativa domanda fosse presentata entro il 30 giugno 2006; nonché, comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti responsabili dei medesimi comportamenti a seconda del luogo del territorio nazionale in cui i medesimi siano posti in essere, contemplando una sanzione pecuniaria amministrativa ad importo unico, al cui pagamento è subordinato il rilascio della concessione in sanatoria, fissata in difformità dai parametri di cui al r.d. n. 1775 del 1933, come richiamato dal citato art. 96, che “costituisce standard di tutela ambientale frutto dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato”.

La Corte rileva che il legislatore regionale, successivamente alla proposizione al ricorso statale, è intervenuto sulle disposizioni impugnate con la legge della Regione Campania 22 luglio 2009, n. 8 (Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 – Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente).

In particolare, con l’art. 1, comma 1, lettera e), della citata legge regionale n. 8 del 2009 è stato abrogato il comma 10 dell’art. 33 della legge regionale n. 8 del 2008. Inoltre, con l’art. 1, comma 1, lettera l), della stessa legge regionale n. 8 del 2009 è stato sostituito il comma 8 dell’art. 44 ed il nuovo testo della disposizione è il seguente: “Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative subconcessioni hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza”. Infine, tramite l’art. 1, comma 1, lettera n), della medesima legge regionale n. 8 del 2009 è stato abrogato l’art. 45 della legge regionale n. 8 del 2008.

Alla luce dell’abrogazione delle disposizioni anzidette, sopravvenuta al ricorso statale, e del fatto che la normativa già oggetto di impugnazione non ha avuto, nel frattempo, concreta attuazione, la Corte rileva che “sulle questioni relative ai citati artt. 33, comma 10, e 45 della legge regionale n. 8 del 2008 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere”.

Al contrario viene ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 8, della medesima legge, del quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale, sul presupposto che il bene della vita “acque minerali e termali” deve essere considerato sia dal punto di vista del suo uso o fruizione, che da quello della sua tutela, laddove l’ordinamento italiano, per lungo tempo, si è occupato solo del primo aspetto.

La Corte sottolinea come l'emersione del problema ambientale ha, poi, spinto il legislatore ordinario a provvedere anche alla tutela delle acque, ed il vigente d.lgs. n. 152 del 2006, all'art. 144, comma 1, sancisce che "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato", mentre l'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce che "Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato».

Il riparto delle competenze, sostiene la Corte, "dipende proprio dalla sopra ricordata distinzione tra uso delle acque minerali e termali, di competenza regionale residuale, e tutela ambientale delle stesse acque, che è di competenza esclusiva statale, ai sensi del vigente art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione".

Di detta tutela ambientale dà inconfutabile conferma l'art. 97 del decreto legislativo n. 152 del 2006

Si tratta, sottolinea la Corte, di "un evidente concorso di competenze sullo stesso bene (le acque minerali e termali), competenze che riguardano, per quanto attiene alle Regioni, l'utilizzazione del bene e, per quanto attiene allo Stato, la tutela o conservazione del bene stesso".

La conclusione della Corte si sostanzia nell'affermazione che "alla luce della disciplina innanzi ricordata e dell'orientamento espresso da questa Corte in ordine alla materia della "tutela dell'ambiente", deve reputarsi che anche il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto, rappresentino livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale e che fungono da limite alla legislazione regionale".

Sentenza: n.2 del 14/01/2010

Materia: POTERE SOSTITUTIVO

Giudizio: in via principale

Limiti violati: artt. 3, 97, 120 Cost.

Ricorrente/i: Governo

Oggetto: L.R. Regione Lazio n. 14 del 11/08/2008

Esito:

Illegittimità costituzionale:

- art. 1, comma 69, lettere b) e c), legge Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio);
- art. 1, commi 79, 80, 81 e 82, medesima legge Regione Lazio n. 14 del 2008;
- art. 1, comma 85, medesima legge Regione Lazio n. 14 del 2008, nella parte in cui non esclude dall'ambito della sua operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro;
- cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale art. 1, comma 73, medesima legge Regione Lazio n. 14 del 2008, proposta – in riferimento agli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, Cost. – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale art. 1, comma 65, medesima legge Regione Lazio n. 14 del 2008, proposta – in riferimento agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost. – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Annotazioni:

L'esame delle questioni affrontate dalla Corte nella sentenza n.2 del 2010 impone una breve premessa: la regione Lazio, che si vede impugnate dal governo alcune disposizioni della l.r 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), rientra tra quelle che hanno sottoscritto con lo Stato l'accordo per il rientro dai disavanzi nel settore sanitario¹.

Il mancato rispetto degli adempimenti previsti all'interno di tale accordo, concluso il 28 febbraio 2007, ha determinato la nomina di un commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario.

Il problema centrale che la Consulta affronta in questa pronuncia è l'interferenza tra alcune disposizioni della l.r 14/08 e i poteri di tale Commissario ad acta.

L'accertata sussistenza di tale interferenza induce la Corte alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 85, della l.r. 14/08 nella parte in cui non esclude dall'ambito della sua operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro.

Tale conclusione è imposta dalla constatazione che la scelta di riservare esclusivamente agli organi ordinari della Regione la modifica delle «disposizioni finanziarie, di bilancio e

contabili», pur quando esse presentino profili di interferenza con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, si risolve in un obiettivo svuotamento dei poteri del commissario ad acta, e dunque in una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

La Corte dichiara altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, lettere b) e c), della l.r. 14/08 in quanto le misure introdotte consistenti nella previsione tanto di «forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria», quanto di «meccanismi di incentivi all'esodo» del personale del comparto sanità – si presentano, innanzitutto, non coerenti rispetto all'obiettivo – pur dichiaratamente perseguito – del rientro nell'equilibrio economico finanziario previsto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004.

Tali interventi, inoltre, essendo adottati «in difetto di qualsiasi previsto coordinamento con i poteri a tal fine attribuiti al nominato commissario ad acta», risultano effettivamente destinate a sovrapporsi a questi ultimi.

Ricorrono, dunque, a giudizio della Corte i denunciati vizi di irragionevolezza intrinseca e di violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, che impongono la declaratoria di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Vengono infine, dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai commi 79, 80, 81 e 82. dell'art.1 della l.r. 14/08, in quanto la proroga automatica dei direttori generali, nonché dei direttori sanitari e amministrativi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2008, si pone in contrasto con quanto stabilito dalla più volte citata deliberazione governativa di commissariamento, oltre che con la previsione dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007.

La disciplina introdotta da tali disposizioni configura infatti una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta che si traduce in una violazione dell'art.120 Cost..

Sentenza: n.4 del 14/01/2010

Materia: ELEZIONI

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 3, 48 E 51 Cost.

Ricorrente/i: Pres. Cons. Ministri

Oggetto: L.R. Regione Campania, n. 4 del 27/03/2009

Esito:

- non fondata la questione di legittimità costituzionale art. 4, comma 3, legge Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promossa, in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Cessate le materie del contendere:

- in ordine alla questione di legittimità costituzionale artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
- in ordine alla questione di legittimità costituzionale artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Annotazioni:

In data 14 gennaio 2010 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2010, si è pronunciata in merito ad un giudizio di legittimità costituzionale - di cui era investita dal Presidente del Consiglio dei Ministri - relativo agli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), per violazione degli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione e dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999.

Le norme indicate violerebbero l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, in quanto prevedono che i candidati alla Presidenza della Giunta regionale siano collegati a liste o a coalizioni di liste provinciali, mentre l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. Al riguardo, la difesa erariale evidenziava come, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, il nuovo statuto della Regione Campania non fosse stato ancora promulgato e quindi non fosse entrato in vigore. Di conseguenza, la Regione non avrebbe potuto emanare norme elettorali confliggenti con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999.

Gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, venivano impugnati nella parte in cui prevedono un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, anch'esse per

violazione dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l'art. 4, comma 3, della legge regionale in esame, il quale dispone: "L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza". In particolare, la difesa erariale riteneva che la norma in questione, presumibilmente ispirata alla idea politica delle "quote rosa", si risolvesse "in una evidente menomazione dell'elettorato passivo e di quello attivo".

Sotto il primo profilo, la difesa erariale assumeva violato l'art. 3 Cost., in quanto la norma introdurrebbe una limitazione disuguagliante nell'espressione del voto per la seconda preferenza; sotto il profilo dell'elettorato attivo, l'art. 4, comma 3, della legge reg. Campania n. 4 del 2009 si sarebbe posto in contrasto con l'art. 48 Cost., in quanto la limitazione di genere per la seconda preferenza avrebbe reso il voto non libero.

Nel giudizio si costituiva la Regione Campania eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso, sulla base della ricostruzione dell'iter di approvazione della legge regionale e dello Statuto della Regione, precisando che il 20 febbraio 2009 lo statuto della Regione Campania era approvato in seconda deliberazione, il successivo 26 febbraio si provvedeva alla relativa pubblicazione notiziale, ai fini di un'eventuale richiesta di referendum (che non vi è stata), il 28 maggio 2009 lo statuto medesimo era promulgato, il 3 giugno 2009 veniva pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed il 18 giugno entrava in vigore; nel frattempo, la legge elettorale è stata pubblicata in data 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo; dunque, il relativo iter di formazione si sarebbe concluso dopo che il testo statutario fosse stato approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione, anche se prima che esso fosse promulgato ed entrato in vigore.

La difesa regionale evidenziava come l'Avvocatura generale dello Stato contestasse soltanto una "illegittimità formale, temporale", laddove il nuovo Statuto, successivamente alla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge reg. n. 4 del 2009 (datata 21 maggio 2009), veniva promulgato e pubblicato, entrando in vigore lo stesso giorno (18 giugno 2009) in cui era depositato presso la Corte costituzionale il ricorso de quo. Quindi, a parere della resistente il rapporto fra le due fonti (legge elettorale regionale e disposizione transitoria) non sarebbe configurabile in termini di "validità/invalidità", ma di "applicazione/disapplicazione", potendo la nuova legge elettorale regionale trovare applicazione solo dopo l'entrata in vigore dello Statuto.

In particolare, con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, e 6, comma 1, della legge reg. n. 4 del 2009, la resistente ribadiva "l'inammissibilità delle questioni prospettate e sottolineava come, nelle more del giudizio, la legge elettorale, pubblicata dopo l'approvazione dello statuto in seconda deliberazione, non avesse trovato applicazione. Paradossalmente, invece, l'eventuale accoglimento del ricorso obbligherebbe a far svolgere le elezioni regionali, ormai prossime, sulla base di regole (quelle statali) non coerenti con il mutato quadro statutario". D'altra parte la normativa impugnata si porrebbe in coerenza con il contesto normativo vigente: la legge impugnata darebbe luogo, infatti, ad una normativa antidiscriminatoria, in quanto farebbe riferimento ad entrambi i generi e da essa non discenderebbe alcun trattamento di un candidato rispetto ad un altro.

La Corte, con riferimento alle questioni aventi ad oggetto gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, e gli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, sulla base della valutazione della

ratio dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, - cioè evitare che il rapporto tra forma di governo regionale e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza, dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda, - che non collideva (visti gli iter procedimentali) con il caso di specie, scongiurando infine l'ipotesi che l'entrata in vigore e l'applicazione della legge elettorale prima dello statuto avessero potuto introdurre elementi originari di disfunzionalità, sino all'estremo limite del condizionamento del secondo da parte della prima, in violazione o elusione del carattere fondamentale della fonte statutaria, comprovato dal procedimento aggravato previsto dall'art. 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.

Infatti, "l'iter dei due atti normativi è stato parallelo e la conclusione di quello relativo alla legge elettorale è stata anteriore a quella riguardante lo statuto solo a causa della doppia approvazione di quest'ultimo, ad intervallo non minore di due mesi, prescritta dall'art. 123, secondo comma, Cost. L'integrazione tra forma di governo e legge elettorale, voluta dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, è stata quindi assicurata dalla trattazione contemporanea dei due disegni di legge e non è inficiata dalla conclusione del procedimento relativo alla legge elettorale con breve anticipo rispetto a quello concernente lo statuto, dovuta a motivi esclusivamente procedurali".

La Corte dichiara, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della medesima legge della reg. Campania, questione concernente una norma che, per la prima volta nell'ordinamento italiano, prevede la cd. "preferenza di genere", disponendo che l'elettore possa esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una debba riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Tale norma trova fondamento nell'art. 5 del nuovo Statuto della Regione Campania, che in materia di legge elettorale favorisce la promozione di condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

La Corte, in sede di interpretazione della disposizione della cd. "preferenza di genere" rileva che "l'espressione della doppia preferenza è meramente facoltativa per l'elettore, il quale ben può esprimerne una sola, indirizzando la sua scelta verso un candidato dell'uno o dell'altro sesso. Solo se decide di avvalersi della possibilità di esprimere una seconda preferenza, la scelta dovrà cadere su un candidato della stessa lista, ma di sesso diverso da quello del candidato oggetto della prima preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, l'invalidità colpisce soltanto la seconda preferenza, ferma restando pertanto la prima scelta dell'elettore".

La Corte statuisce che "i diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono inalterati. Il primo perché l'elettore può decidere di non avvalersi di questa ulteriore possibilità, che gli viene data in aggiunta al regime ormai generalizzato della preferenza unica, e scegliere indifferentemente un candidato di genere maschile o femminile. Il secondo perché la regola della differenza di genere per la seconda preferenza non offre possibilità maggiori ai candidati dell'uno o dell'altro sesso di essere eletti, posto il reciproco e paritario condizionamento tra i due generi nell'ipotesi di espressione di preferenza duplice. Non vi sono, in base alla norma censurata, candidati più favoriti o più svantaggiati rispetto ad altri, ma solo una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare".

Sentenza: n.9 del 15/01/2010

Materia: PUBBLICO IMPIEGO

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 97, III comma

Ricorrente/i: Governo

Oggetto: L.R. Regione Piemonte n. 23 del 28/07/2008

Esito:

- illegittimità costituzionale art. 24, comma 2, legge Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

Annotazioni:

L'art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), secondo cui «Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all'amministrazione regionale» era stato impugnato con ricorso statale n. 61 del 6 ottobre 2008 in cui si deduceva la violazione della disposizione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

In particolare, nel ricorso si sosteneva la sussistenza di un contrasto tra il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (anche nella forma specifica contemplata dal terzo comma dello stesso art. 97, secondo cui ai pubblici uffici si accede mediante concorso pubblico) e l'articolo impugnato che consente l'assunzione di un numero elevato di soggetti estranei all'amministrazione, senza concorso e con contratti a tempo determinato.

Il principio di buon andamento dell'amministrazione sarebbe violato perché la norma impugnata omette, secondo il ricorrente, di valorizzare il personale dipendente. Quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., nel ricorso si afferma che la norma impugnata sarebbe irragionevole attesa la genericità della previsione della norma impugnata e l'assenza di qualsiasi elemento esplicativo della necessità di un'eccezione alle disposizioni costituzionali (art. 97 Cost.) ed alla normativa statale fondamentale rappresentata dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

La Corte Costituzionale nella sentenza qui in esame richiama la propria giurisprudenza, ormai consolidata, secondo la quale le deroghe legislative al principio di accesso agli uffici pubblici mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso art. 97, terzo comma, Cost., sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale.

In particolare, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sent. n. 215 del 2009; sent. n. 363 del 2006). Le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sent. n. 81 del 2006). **In altre parole, la deroga al principio del concorso**

pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 293 del 2009).

La sentenza statuisce, sulla base dei ragionamenti sopra svolti che l'art. 24, comma 2 della legge regionale Piemonte n. 23 del 2008 contrasta con l'art. 97, terzo comma, della Costituzione. Tale disposizione, infatti, oltre a prevedere assunzioni a tempo determinato, con contratto che può avere una durata massima di cinque anni e che è rinnovabile senza alcun limite, e a non richiedere la ricorrenza di alcun presupposto oggettivo perché un incarico di direttore regionale sia affidato ad un soggetto esterno piuttosto che ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione, contempla una deroga al principio del concorso pubblico, definita, in sentenza, come "di notevole consistenza" (30 per cento dei posti di direttore regionale).

Il fatto che tale deroga non sia circoscritta a casi nei quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte e come stabilito da altre analoghe disposizioni rinvenibili sia nell'ordinamento statale (art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, che richiede che la professionalità vantata dal soggetto esterno non sia rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione), sia in alcuni di quelli regionali [art. 22, comma 1, della legge della regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo); art. 28, comma 3-bis, legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione)], comporta la dichiarazione di illegittimità dell'art. 24, comma 2, legge regionale Piemonte n. 23 del 2008, per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Sentenza: n.10 del 15/01/2010

Materia: LIVELLI ESSENZIALI

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, IV e VI comma, 118, I e II comma e 119

Ricorrente/i: Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria

Oggetto: D.L 112 del 25/06/2008

Esito:

- riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe, nei confronti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale art. 81, comma 38-ter, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promossa, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Liguria, con i ricorsi indicati in epigrafe.

Annotazioni:

La valutazione della legittimità costituzionale delle disposizioni del d.l.112/08 (convertito dalla legge 133/08) in materia di istituzione della "carta acquisti" e le modalità del suo finanziamento attraverso l'istituzione di un fondo statale impegnano la Corte nella sentenza n.10 del 2010 il cui esito si traduce nella dichiarazione di infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 29, 30 e dal 32 al 38-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, promosse, in riferimento agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 della Costituzione, ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Liguria.

Nel ricordare che la disciplina sostanziale della carta acquisti è contenuta nel comma 32 dell'art.81 del d.l.112/08¹, così come convertito dalla legge 133/08, esaminiamo le argomentazioni sviluppate dalla Consulta per disattendere le censure formulate dalla regione Piemonte nel proprio ricorso secondo cui le disposizioni impugnate realizzerebbero un intervento nella materia «politiche sociali», in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., e del principio di leale collaborazione, anche in quanto fissano la

misura della provvidenza e disciplinano criteri e modalità di individuazione dei beneficiari, senza prevedere alcuna forma di partecipazione delle Regioni.

La Corte negando altresì la natura previdenziale dell'intervento normativo contestato, così come sostenuto all'interno delle argomentazioni difensive dell'Avvocatura di Stato, dichiara che le disposizioni impugnate sono preordinate ad alleviare una situazione di estremo bisogno e di difficoltà nella quale versano talune persone, mediante l'erogazione di una prestazione che non è compresa tra quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, ma costituisce un **intervento di politica sociale** attinente all'ambito materiale dell'assistenza e dei servizi sociali, oggetto di una competenza residuale regionale (per tutte, sentenze n. 168 e n. 124 del 2009; sentenze n. 168 e n. 50 del 2008).

La possibilità di invocare la sussistenza di una potestà legislativa residuale delle regioni non viene rifiutata dalla Corte, che però **nega la possibilità di ritenere vulnerati i parametri costituzionali evocati dalle ricorrenti a fronte delle finalità delle disposizioni impugnate e dell'ambito sul quale incidono tali disposizioni.**

Sono dunque finalità e contesto a sottrarre le disposizioni impugnate dalle censure di incostituzionalità avanzate dalle regioni.

La Corte fa intravedere la configurazione di un ambito di potestà legislativa esclusiva dello Stato ovvero quella afferente i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. limitandosi ad affermare che una normativa posta a protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana, qual è quella oggetto delle disposizioni impugnate, benché incida sulla materia dei servizi sociali e di assistenza di competenza residuale regionale, **deve essere ricostruita** anche alla luce dei principi fondamentali degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., dell'art. 38 Cost. e **dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.**

L'istituzione della carta acquisti non viene però ricondotta esplicitamente all'esercizio di una potestà legislativa esclusiva dello Stato al cui interno il legislatore statale potrebbe introdurre un fondo statale a destinazione vincolata:

ciò che sottrae le disposizioni impugnate dalla violazione dell'art.119 Cost è ancora una volta il contesto ovvero i caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria che ha investito negli anni 2008 e 2009 anche il nostro Paese.

La Corte ritiene pertanto che la suindicata finalità ed il contesto nel quale è stato realizzato detto intervento valgono a differenziarlo dalle ipotesi, soltanto apparentemente omologhe, in cui il legislatore statale, in materie di competenza regionale, prevede finanziamenti vincolati.

Sentenza: n.11 del 15/01/2010

Materia: COMUNITA' MONTANE

Giudizio: in via incidentale

Limiti violati: artt. 114, 117, III, IV e VI comma, 118 e 119

Ricorrente/i: Tar Piemonte

Oggetto: Legge 244/2007

Esito:

- inammissibile l'intervento della comunità montana Antigorio Divedro Formazza;
- manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
- manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale art. 2, commi 17 e 18, suddetta legge n. 244 del 2007, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Annotazioni:

La Corte costituzionale con ordinanza 15 gennaio 2010 si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale della disciplina prevista dall'art. 2, commi 17 e 18, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che ha previsto l'adozione di leggi regionali per il riordino della disciplina delle comunità montane, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica corrente per il funzionamento di tali enti per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 alle comunità montane presenti nella Regione.

Il giudizio era stato promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, dell'art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della citata legge finanziaria 2008.

Ad avviso del TAR l'art. 2, commi 18 e 19 della legge n. 244 del 2007 “impegna le leggi regionali a tenere conto, ai fini della costituzione delle comunità montane, dei principi fondamentali della riduzione del numero complessivo delle comunità sulla base di indicatori specificati, della riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle stesse e della riduzione delle indennità spettanti ai componenti di questi”.

Veniva, pertanto, ravvisata un'ingerenza delle su citate disposizioni sull'assetto complessivo delle comunità montane, che non costituiva soltanto l'effetto di una scelta finanziaria, ma esorbitava dall'ambito della potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Il ricorrente segnalava altresì che era rinvenibile, inoltre, una lesione della potestà legislativa residuale delle Regioni nella materia «comunità montane» nonché

dell'autonomia organizzativa di queste ultime e dei comuni, come delineata dall'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che riconosce alle stesse, oltre che alle unioni di comuni, la stessa potestà normativa statutaria e regolamentare attribuita a comuni, province e città metropolitane.

Successivamente alla rimessione delle suddette questioni, **il giudice delle leggi era intervenuto , nel decidere sull'impugnazione, in via principale, sulle medesime norme, con la sentenza n. 237 del 2009**, dichiarando:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 20, dell'art. 2, comma 21, ultimo periodo, che prevede «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto», nonché dell'art. 2, comma 22, della suddetta legge n. 244 del 2007;
- l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 19, della medesima legge n. 244 del 2007, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

L'ordinanza in esame rileva che l'efficacia ex tunc della dichiarazione di incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente (1).

La Corte costituzionale, pertanto, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge finanziaria 2008: così come in precedenza ritenuto (cfr.. Corte cost, sentenza n. 237 del 2009, che ha dichiarato infondate analoghe questioni), **le disposizioni in parola costituiscono effettivamente espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica** per la chiara finalità che, mediante il divisato riordino delle comunità montane, si propongono di raggiungere e per la loro proporzionalità rispetto al fine che intendono perseguire.

Lo scopo delle su citate disposizioni, infatti, è quello di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell'ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria per l'anno 2008.

Pertanto dette disposizioni non comportano, di per sé, un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. all'autonomia delle Regioni e degli enti locali, cui la legge statale può legittimamente prescrivere criteri ed obiettivi.

Sentenza: n.15 del 21/01/2010

Materia: LIVELLI ESSENZIALI

Giudizio: in via principale

Limiti violati: art. 117, III e IV comma

Ricorrente/i: Regione Emilia Romagna

Oggetto: D.L. 112 del 25/06/2008

Esito:

- riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni sollevate relativamente ad altre disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), dai ricorsi in epigrafe;

Non fondate:

- la questione di legittimità costituzionale art. 38, comma 3, decreto-legge n. 112 del 2008, sollevata, con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
- la questione di legittimità costituzionale art. 43, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, sollevata, con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Veneto con i ricorsi in epigrafe;
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale art. 43, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, sollevata, con riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe;

Annotazioni:

All'interno della sentenza 15/2010 La Consulta dichiara non fondate le questioni di di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Emilia-Romagna per violazione del principio di leale collaborazione dell'art. 38, comma 3, e dell'art.43 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Esaminiamo brevemente le argomentazioni che hanno indotto la Consulta a pervenire a tale decisione.

Per ciò che concerne il comma 3 dell'art. 38 del d.l.112/08 che identifica i principi ai quali deve attenersi il governo per l'adozione di un regolamento di delegificazione in materia di semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive la Corte osserva che la materia nell'ambito della quale è stata emanata la disposizione censurata deve essere rinvenuta, non nel coacervo, peraltro indeterminato, di materie afferenti a industria, commercio, agricoltura, artigianato, turismo etc., complessivamente compendiato dalla Regione sotto la generica denominazione di "attività produttive", ma in quella, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, del «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale».

Tale riconduzione all'interno della potestà legislativa statale dell'adozione di tale regolamento destituisce di fondamento le censure avanzate dalla Regione Emilia-Romagna.

Costituzionalmente legittimo risulta altresì a giudizio della Corte l'art 43 del d.l. 112/08 che prevede, per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, l'individuazione con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati in quanto tale disposizione va inquadrata nell'ambito delle azioni positive volte a rimuovere gli squilibri economici e sociali, di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione

Sentenza: n.16 del 21/01/2010

Materia: OPERE PUBBLICHE E VIABILITA'

Giudizio: in via principale

Limiti violati: artt. 3, 11, 97, 117, II, III e IV comma, 118, I comma e 119

Ricorrente/i: Regioni Emilia Romagna e Calabria

Oggetto: D.L. 112 del 25/06/2008

Esito:

- riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe, nei confronti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale articoli 6-quater e 6-quinquies decreto-legge n. 112 del 2008, sollevate dalla Regione Calabria col ricorso in epigrafe, in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

Non fondate:

- le questioni di legittimità costituzionale artt. 6-quater, comma 2, primo periodo e 6-quinquies, commi 2 e 3, decreto-legge n. 112 del 2008, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna col ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.;
 - le questioni di legittimità costituzionale artt. 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies decreto-legge n. 112 del 2008, sollevate dalla Regione Calabria col ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 117, 118, 119 Cost.;
- ai principi di leale collaborazione, dell'affidamento e della certezza del diritto, nonché del generale canone di ragionevolezza delle leggi; all'art. 249 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), e successive modificazioni; agli artt. 9, 13, 15, 32, 33 del Regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083 del 2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999).

Annotazioni:

Con sentenza n. 16 del 21 gennaio 2010 la Corte Costituzionale, investita dei giudizi di legittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi dalle Regioni Emilia-Romagna e Calabria, ha dichiarato, unificando nello stesso giudizio le più questioni oggetto di censura, l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6-quater e 6-quinquies del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008, sollevate dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 97 della Costituzione; la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater, comma 2, primo periodo e 6-quinquies, commi 2 e 3, dello stesso decreto-legge, sollevate dalla Regione Emilia-

Romagna, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.; e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies del suseposto decreto-legge, sollevate dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 3, 11, 117, 118, 119 Cost.; ai principi di leale collaborazione, dell'affidamento e della certezza del diritto, nonché del generale canone di ragionevolezza delle leggi; all'art. 249 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), e successive modificazioni; agli artt. 9, 13, 15, 32, 33 del Regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083 del 2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999).

La Regione Emilia-Romagna denunciava l'illegittimità costituzionale dell'art. 6-quater, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.

Tale norma stabilisce, nel comma 1, che, al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), e successive modificazioni, su indicazione dei ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che, entro la data del 31 maggio 2008, non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma-quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle Regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle Regioni del Centro-Nord.

Il comma 2 della norma prescrive che le disposizioni di cui al comma precedente, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le dette Province autonome.

La ricorrente contestava l'autoqualificazione della norma contenuta nel primo periodo del comma 2 come norma di principio fondamentale, sostenendo trattarsi di una norma di dettaglio, suscettibile solamente di essere applicata dalle Regioni, e di conseguenza costituzionalmente illegittima perché esorbitante dai limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica. La Corte, in proposito, pronunciando la non fondatezza della questione sollevata, afferma che “contrariamente a quanto sostiene la Regione Emilia-Romagna, la norma censurata non è una norma di dettaglio, bensì una disposizione di principio, come è reso palese dall'obiettivo perseguito (concentrare risorse su interventi di rilevanza strategica nazionale), sicché essa può incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, e determinare una, sia pure parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative delle Regioni”. In sostanza, la norma statale, ponendosi l'obiettivo di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale, reperisce risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate, mediante revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE per il periodo 2000-2006, assicurando la partecipazione attiva delle Regioni nella ripartizione delle risorse.

L'art. 6-quinquies dello stesso decreto-legge, nel comma 1, istituisce, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, con salvezza delle risorse nella norma stessa indicate.

Il comma 2 dispone che, con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata, fermo restando il vincolo di concentrare nelle Regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. In base al comma 3, costituisce principio fondamentale, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

La Regione Emilia Romagna, censurando il comma 2, sosteneva che il Fondo istituito dal comma 1, riguardando gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, incidesse su materie di competenza concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia); mentre, in relazione al comma 3, deduceva che esso si autoqualificasse come principio fondamentale, ma in realtà esorbitasse dai limiti del potere statale di coordinamento della finanza pubblica (art.117, terzo comma Cost.), incidendo sulle concrete scelte d'investimento effettuate dalle Regioni e limitando l'autonomia finanziaria di spesa ad esse garantita dall'art 119, primo comma, Cost.

La Corte, considerando che la nozione di infrastrutture non si presta ad essere ricondotta in quelle di "materie" prevista dall'art. 117 Cost., e che esse formano una priorità sia per lo Stato Italiano, che per l'Unione Europea, si pronuncia per la non fondatezza delle questioni, ivi riassunte, formulate, in quanto le norme in questione non violano le competenze costituzionali delle Regioni: infatti, prevedendo l'art. 6-quinquies, comma 1, non formante oggetto di censure, l'istituzione del Fondo destinato a finanziare interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, il comma 2 prevede la ripartizione del medesimo Fondo, ripartizione giustificata dalla normativa comunitaria. Inoltre, quanto alla disposizione contenuta nel terzo comma dello stesso art., norma che la Corte sostiene essere "di principio" in materia di coordinamento della finanza pubblica, essa costituisce "un incisivo strumento di partecipazione che, correlato al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni, attribuisce spazio e ruolo adeguati all'intervento regionale".

La Corte procede, quindi a dichiarare l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater e 6-quinquies del medesimo testo normativo, sollevate dalla Regione Calabria con riferimento all'art. 97 Cost., in quanto, pur potendo le Regioni far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 Cost. soltanto se esso si risolve in una esclusione o limitazione delle competenze legislative regionali, pur tuttavia nel caso in esame, l'asserita violazione del citato parametro costituzionale è dedotta sull'assunto che

“la disciplina censurata sconvolge la già stabilita programmazione delle attività amministrative delle Regioni, vulnerando il principio del buon andamento dell’Amministrazione e incidendo direttamente sulle attribuzioni della ricorrente in ordine all’amministrazione regionale e al finanziamento delle attività ad essa spettanti”, anche in ragione della rigidità della normativa. Si tratta, a parere della Corte, di un assunto meramente assertivo, insuscettibile di verifica e privo del carattere specifico che la censura deve avere, ancor più nei giudizi promossi in via principale”. Di qui la declaratoria d’inammissibilità.

La Corte, infine, provvede a dichiarare la non fondatezza delle censure sollevate dalla Regione Calabria in ordine alle medesime disposizioni del decreto-legge 112/2008, in parte richiamando le argomentazioni svolte sulle questioni prospettate e suesposte, per altro sul raffronto di legittimità positivo tra la normativa in questione e quella europea.